



COMUNICATO N. 258/DIV 14 GIUGNO 2023

258/819

“CAMPIONATO SERIE C 2022 – 2023”

“FINAL FOUR” FINALE - PLAY OFF GARA DEL 13 GIUGNO 2023

Si riporta il risultato della gara di andata della Finale Play Off disputata il 13 giugno 2023:

FINALE ANDATA

FOGGIA LECCO 1-2

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 14 Giugno 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

“

GARA DEL 13 GIUGNO 2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione della gara di andata della Finale Play Off i sostenitori delle Società Foggia e Lecco hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 3000

FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:

1. nell'aver acceso, prima dell'inizio della gara, dai Settori Curva Nord, Curva Sud e Distinti, numerosi fumogeni e fuochi d'artificio il cui fumo raggiungeva il terreno di gioco causando la sospensione della gara per circa due minuti, dal 1° minuto al 3° minuto del primo tempo, in attesa che tornasse una corretta visibilità;
2. nell'aver lanciato, dal Settore Curva Nord, al 46° minuto del primo tempo un petardo di elevata potenza, nel recinto di gioco;
3. nell'aver lanciato, dal Settore Curva Nord, al 3° minuto del secondo tempo, un'asta di bandiera nel recinto di gioco;
4. nell'aver lanciato, dal Settore Curva Nord, al 46° minuto del secondo tempo, numerose bottigliette d'acqua da ½ litro semipiene con e senza tappo, alcuni accendini e un'asta di bandiera in direzione del portiere della squadra avversaria; tale condotta ha determinato la sospensione della gara da parte dell'Arbitro al 48° minuto del secondo tempo per circa un minuto per ripristinare le normali condizioni;
5. nell'aver lanciato, dal Settore Distinti, al 50° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d'acqua da ½ litro semipiena sul terreno di gioco;
6. nell'aver lanciato, a fine gara, dal Settore Tribuna, numerosi oggetti (bottigliette d'acqua da ½ litro semipiene con e senza tappo, alcuni accendini e monete) sul terreno di gioco all'indirizzo della Quaterna Arbitrale mentre imboccava il tunnel di accesso agli spogliatoi;
7. nell'aver lanciato, a fine gara, dal Settore Tribuna, numerosi oggetti (bottigliette d'acqua da ½ litro semipiene con e senza tappo, accendini e monete) sul terreno di gioco all'indirizzo dei giocatori della squadra avversaria mentre facevano rientro negli spogliatoi e, uno degli accendini, attingeva alla spalla un calciatore del Lecco;
8. nell'aver, al fischio finale, due persone non identificate scavalcato la recinzione dal Settore Curva Nord, e fatto accesso sul terreno di gioco, venendo prontamente fermate dagli Steward e dalle Forze dell'Ordine.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S e l'intervento fattivo degli Steward (referto arbitrale, r. proc. fed., supplemento r. proc. fed., r. c.c.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA

IURINO GIOVANNI

(FOGGIA)

per avere, al 5° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, a gioco fermo, si alzava dalla panchina aggiuntiva arrivando fino alla linea laterale per dissentire platealmente nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

COSTA FILIPPO (FOGGIA)

A) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto in quanto, mentre si trovava in prossimità del tunnel di accesso che conduce agli spogliatoi, alla presenza di un rappresentante della Procura Federale pronunciava frasi oltraggiose nei confronti delle Istituzioni Calcistiche e della categoria arbitrale;

B) per avere, una volta imboccato il tunnel degli spogliatoi, reiterato il comportamento di cui al capoverso A) pronunciando, alla presenza di altro rappresentante della Procura Federale, frasi oltraggiose nei confronti delle Istituzioni Calcistiche e della categoria arbitrale; e per avere, nella medesima circostanza proferito un'espressione blasfema.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, 36, comma 1, lett. a) e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive della condotta e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed.).

AMMONIZIONE (III INFR)

DI NOIA GIOVANNI (FOGGIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

PETERMANN DAVIDE (FOGGIA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze il 14 Giugno 2023

IL PRESIDENTE

Matteo Marani